



COMUNE DI GRADO
Provincia di Gorizia

Delibera di Consiglio n. 9/2017

OGGETTO: Delibera aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) anno 2017.-

L'anno 2017 il giorno 21 del mese di FEBBRAIO alle ore 17:30, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale, sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.

Parere favorevole di sola regolarità tecnica. Art.49, D.Lgs. 267/2000 dd. 07/02/2017

AREA ECONOMICO
FINANZIARIA - SERVIZI ALLA
PERSONA
IL DIRIGENTE

f.to dott. Gianluca Venier

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti i seguenti componenti il Consiglio comunale:

Attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa dd. 07/02/2017

SERVIZIO FINANZIARIO
IL DIRIGENTE

f.to dott. Gianluca Venier

		Presente/Assente
Raugna Dario	Sindaco	Presente
Fabris Fabio	Consigliere	Presente
Bellan Caterina	Consigliere	Presente
Facchinetti Fiorenzo	Consigliere	Presente
Polo Sara	Consigliere	Presente
Marchesan Damiano	Consigliere	Presente
Marchesan Sebastiano	Consigliere	Presente
Lauto Dario	Consigliere	Presente
Polo Matteo	Consigliere	Presente
Reverdito Greta	Consigliere	Assente
Gaddi Claudio	Consigliere	Presente
Kovatsch Claudio	Consigliere	Presente
Medeot Elisabetta	Consigliere	Presente
Marin Roberto	Consigliere	Assente
Delbello Maurizio	Consigliere	Presente
Borsatti Roberto	Consigliere	Presente
Cicogna Luciano	Consigliere	Presente

Partecipa il Segretario Generale dott. Salvatore di Giuseppe
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Raugna Dario nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:

PREMESSO che la Legge di Stabilità 2014 (articolo 1, commi 639 – 731, Legge 27.12.2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU), relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai Comuni;

SPECIFICATO che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, ai sensi del comma 703 del sopra citato articolo 1, della Legge 27.12.2013, n. 147;

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011 recante "*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*", che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, l'Imposta Municipale Unica;

VISTO l'art. 13 del D.L. 201/2011 "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*" – c.d. decreto Monti, il quale ha previsto l'anticipo dell'entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012;

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 17 del 30.04.2016 che stabiliva il quadro delle aliquote così come di seguito specificato:

- Aliquota base dello 0,90%;
- Aliquota ridotta allo 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (esclusi i fabbricati rurali ad uso strumentale) il cui gettito è riservato allo Stato ex art. 1, comma 380, lettera f) della Legge n. 228/2012;
- Aliquota ridotta allo 0,76% per i terreni agricoli;
- Aliquota ridotta allo 0,40% per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, preso atto che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
- Aliquota maggiorata dell'1,06% per le unità immobiliari sfitte (ovvero le unità immobiliari non locate, prive di utenze e per le quali non c'è obbligo di versamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti) e per gli immobili di categoria catastale D/5 (banche e istituti di credito) per motivi di politica economica e redistributiva in quanto tali soggetti passivi sono dotati di una indubbia maggiore capacità patrimoniale;;

LETTE le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 26, della Legge 28.12.2015, n. 208 "*Legge di Stabilità 2016*", come modificato dall'art. 1, comma 42, della L. 232/2016, Legge di Stabilità 2017, ai sensi del quale "*..per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015*";

VISTI:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale prevede che gli Enti Locali alleghino al Bilancio di Previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "*le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi*";

- b) l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, convertito nella Legge 22.12.2011, n. 214, il quale testualmente recita:

“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.”;

VISTE:

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 06.04.2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16.04.2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 4033 in data 28.02.2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Dato atto che il testo integrale della delibera sarà riportato nel verbale della seduta;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTA la legge Regionale 21/2003;

DELIBERA

Con voti favorevoli n. 10 espressi per alzata di mano, astenuti n. 5 (Medeot, Delbello, Borsatti, Kovatsch, Cicogna); Presenti n. 15 consiglieri;

1. di confermare le aliquote IMU per l'anno 2017 così come di seguito specificato:

- a) Aliquota base dello 0,90%;
- b) Aliquota ridotta allo 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (esclusi i fabbricati rurali ad uso strumentale) il cui gettito è riservato allo Stato ex art. 1, comma 380, lettera f) della Legge n. 228/2012;
- c) Aliquota ridotta allo 0,76% per i terreni agricoli, non rientranti nell'esenzione prevista dalla norma per quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli

professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29.03.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;

- d) Aliquota ridotta allo 0,40% per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, preso atto che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
 - e) Aliquota maggiorata dell'1,06% per le unità immobiliari sfitte (ovvero le unità immobiliari non locate, prive di utenze e per le quali non c'è obbligo di versamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti) e per gli immobili di categoria catastale D/5 (banche e istituti di credito) per motivi di politica economica e redistributiva in quanto tali soggetti passivi sono dotati di una indubbia maggiore capacità patrimoniale;
2. di assimilare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e delle detrazioni spettanti, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata;
 3. di dare atto che, conformemente alle disposizioni normative, le unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti di I grado godono della riduzione della base imponibile del 50%, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 4. di confermare, secondo quanto previsto dal decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47 all'art. 9-bis, che anche per l'anno 2017 sarà considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
 5. di fissare l'importo minimo annuo fino a concorrenza del quale non sono dovuti versamenti e non sono effettuati accertamenti e/o rimborsi così come di seguito indicato:
 - versamenti volontari e in autoliquidazione Euro 7,00;
 - emissione di provvedimenti di accertamento e/o rimborso Euro 12,00.
 6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, convertito nella Legge 22.12.2011, n. 214;
 7. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione 2017/2019 ai sensi dell'articolo 172 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco
Raugna Dario

firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005

Il Segretario Generale
Di Giuseppe Salvatore

firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DI GIUSEPPE SALVATORE

CODICE FISCALE: DGSSVT52E13G273Z

DATA FIRMA: 24/02/2017 07:58:14

IMPRONTA: 3D58D871C187310CBCC6563D06026C70AE7520E8EAF0E4578003B3570C3791CF
AE7520E8EAF0E4578003B3570C3791CF4A2AD6EE45E5B085DD122AB17738A84C
4A2AD6EE45E5B085DD122AB17738A84CB9E5ACD696CDE194875E7365DE86F8AE
B9E5ACD696CDE194875E7365DE86F8AE8A0FA42C46D07915F7BA73CB130A97F6

NOME: RAUGNA DARIO

CODICE FISCALE: RGNDRA70A17E098K

DATA FIRMA: 24/02/2017 11:28:47

IMPRONTA: 7460E9BB3723431C3E044385688E1A09EE5F96EDACEB920C6ED7C137C016BCE3
EE5F96EDACEB920C6ED7C137C016BCE37680BC567FD8A7A2846A1F8D09E8DDA9
7680BC567FD8A7A2846A1F8D09E8DDA9A5BEB115DB7CEF0A2FA944853A6AFAD1
A5BEB115DB7CEF0A2FA944853A6AFAD1A1B28817720671AF943823F65C79BFE6